

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE



**TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO
DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
(WHISTLEBLOWER) - D.LGS. N. 24 DEL 2023**

INDICAZIONI APPLICATIVE E MANUALE



SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE

Sommario

PREMESSA	3
Quadro normativo	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
2. RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE	4
3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA	4
4. SEGNALAZIONI ANONIME	4
5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	5
6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
7. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA	9
8. CANALE ORALE	13
9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E MISURE DI PROTEZIONE	13
10. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE	15
11. PERDITA DELLE TUTELE	15
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	15
13. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	15
14. PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	15
15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	16
Allegato 1 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI D.LGS. 24/2023 (Whistleblowing)	17
Allegato 2 – INFORMAZIONI SUI CANALI DI SEGNALAZIONE E SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWER) (ART. 5, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 24/2023)	20

PREMESSA

Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una norma che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. *whistleblower*).

In particolare l'art. 1, comma 51, della richiamata legge, ha introdotto nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, una nuova disposizione, e precisamente l'art. 54-bis rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha riscritto integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 ed ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei *whistleblowers* nel settore privato.

In ultimo è intervenuto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” che ha innovato la disciplina di cui sopra, abrogando, tra l'altro, il suddetto art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 3 della L. n. 179/2017.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*”, che forniscono indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, e forniscono altresì indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. La Delibera ANAC n. 311/2023 è stata successivamente modificata e integrata con Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 ha inoltre approvato le “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, che forniscono indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul *whistleblowing* e indirizzare i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

La Giunta Regionale d'Abruzzo, con D.G.R. n. 42 del 03/02/2021 aveva già adottato, in base alla previgente normativa, la Piattaforma Informatica per la gestione delle procedure relative alla segnalazione di illeciti - Art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, procedendo alla successiva sua attivazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Con successiva D.G.R. n. 446 del 31/07/2023, la Giunta Regionale d'Abruzzo ha fornito prime determinazioni e indirizzi in merito alle procedure interne per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi della novella normativa rappresentata dal D.Lgs. 24/2023, anche la fine di aggiornamento della suddetta Piattaforma.

In ossequio a quanto stabilito con la citata D.G.R. n. 446/2023, si è dato seguito all'aggiornamento di detta procedura interna, al fine di recepire le nuove previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023, nonché all'aggiornamento del Relativo Manuale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente atto riguarda le strutture della Giunta Regionale che fanno riferimento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale (di seguito RPCT).

Eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in merito al Consiglio Regionale, nonché ad altri enti e società, anche regionali devono essere rivolte al relativo RPCT.

Ai fini del presente atto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

2. RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni ed a trattare dati personali contenuti nelle segnalazioni sono il RPCT della Giunta regionale e i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 41/2021 e s.m.i. e destinatari di specifica formazione in materia di privacy.

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente atto e delle Linee Guida ANAC:

- a) i dipendenti della Giunta Regionale;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Giunta Regionale;
- c) i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Giunta Regionale;
- d) i liberi professionisti o consulenti o collaboratori che prestano la propria attività presso la Giunta Regionale;
- e) i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Giunta Regionale;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Giunta Regionale (es. OIV).

I predetti soggetti che effettuano le segnalazioni nel rispetto delle procedure di cui al presente atto, beneficiano delle tutele previste dal sopra citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Nel caso in cui il RPCT riceva tramite il canale interno della Piattaforma Informatica (vedi par. 7) segnalazioni anonime, se circostanziate, le tratterà alla stregua di segnalazioni ordinarie dal momento che l'applicativo permette di presentare la segnalazione e di ricevere un riscontro anche rimanendo anonimi.

In ogni caso, se il segnalante o il denunciante anonimo, che successivamente è stato a qualsiasi titolo identificato, ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni, beneficia della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito delle strutture della Giunta regionale, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione nel cui contesto lavorativo la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico in base al precedente punto 3. Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Altri illeciti, atti od omissioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) n. 3, 4, 5, 6 D.Lgs. n. 24/2023 e cioè:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico. Il "contesto lavorativo" deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro "in senso stretto", conformemente all'ambito dei soggetti legittimati a segnalare, come sopra indicati.

A rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e la Giunta Regionale d'Abruzzo nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da pertinente documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie. Nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, è raccomandato al segnalante di non fornire dati eccedenti rispetto alla segnalazione che viene effettuata.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato

decreto, nonché l'esclusione dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele della segnalazione presentata al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Non è ammessa la segnalazione al RPCT della Giunta regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni, ivi compresi Enti e Società regionali. Queste devono essere presentate al RPCT dell'ente/società in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

- A) Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, presso la Giunta regionale è attiva una piattaforma informatica di segnalazione interna in forma scritta (vedi paragrafo 7) che consente l'invio della stessa al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione.

La predetta piattaforma consente l'accesso solo ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT della Giunta regionale, che si avvale dei dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 41/2021 e s.m.i. e destinatari di specifica formazione in materia di privacy, e comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) rilascio alla persona segnalante di avviso di ricevimento della segnalazione inviata tramite piattaforma informatizzata entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni, laddove necessario;
- c) diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione di cui al punto 5;
- d) riscontro¹ alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa;
- e) messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, nonché sulle diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria. Le suddette informazioni sono esposte in apposita sezione della intranet regionale e nella sezione del sito istituzionale dedicata alla segnalazione *whistleblowing*.

In linea con quanto previsto da ANAC nelle “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, citate in premessa:

- al fine di garantire l'autonomia del gestore delle segnalazioni, agli organi di indirizzo non sono attribuiti poteri di supervisione della gestione delle segnalazioni;
- la figura del RPD non coincide con il gestore delle segnalazioni, al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e delle responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al gestore.

¹ Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per “*riscontro*” si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per “*seguito*” si intende l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

In altri termini, entro tre mesi viene comunicata al segnalante:

o l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;

o la trasmissione all'autorità/ufficio competente già effettuata o che si intende effettuare;

o l'attività già svolta dal RPCT o che quest'ultimo intende svolgere.

Nell'eventualità che il RPCT, nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria, si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi indicate da ANAC nelle succitate linee guida - ossia: il gestore (RPCT) coincide con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure si trova in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 - la Giunta regionale provvede all'individuazione di un sostituto.

B) Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale (vedi paragrafo 8), su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT presso gli Uffici della Giunta Regionale, entro un termine ragionevole stimabile entro 30 giorni dalla richiesta.

Preliminarmente, richiamando le disposizioni ivi citate, si precisa che:

- secondo il PNA 2022 All. n°3 "Il RPCT e la struttura di supporto" par. 1.8.3 Attività e poteri del RPCT – In materia di whistleblowing, *"L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali."*;
- secondo le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Approvate con Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023), *"Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura."*

In fase di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione, il RPCT svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento di gestione della segnalazione, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone (ad esempio: soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie), tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. Ai fini della tutela della riservatezza, nel momento in cui si rende necessario per il RPCT coinvolgere soggetti terzi (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati, lo stesso RPCT trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti anonimizzati della segnalazione, prestando attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il RPCT potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed espungere ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, oltre ad espungere altresì eventuali dati personali che non sono utili al trattamento della specifica segnalazione, trasmette la segnalazione anche per estratti, con le risultanze istruttorie ad altri Uffici, Enti o Autorità, laddove ne ricorra la competenza (es. Ufficio per i procedimenti disciplinari, ANAC, Corte

dei Conti, Procura della Repubblica). Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

Nel caso in cui, poi, si renda necessario, il RPCT trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante tramite la piattaforma informatica.

Come previsto dalle Linee Guida ANAC (pag. 77), pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 e co. 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, la trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile avviene specificando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione viene assunta ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo.

Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare l'identità del medesimo.

È opportuno precisare che il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente in piattaforma informatica, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Nel caso in cui il RPCT provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

Nel caso in cui manchino i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal d.lgs. n. 24/2023, e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di *whistleblowing*, il RPCT può valutare se trasmetterla al competente soggetto/ufficio interno all'ente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. Il RPCT può comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di *whistleblowing*.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate anche le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fin dalla fase di ricezione della segnalazione occorre aver cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

L'art. 12, comma 7 del Dlgs 24/2023 prevede espressamente che i soggetti del settore pubblico tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici della Regione in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il RPCT, dispone l'archiviazione:

- qualora la segnalazione sia inammissibile in quanto concerna rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'integrità dell'amministrazione

- qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta improcedibilità o infondatezza della segnalazione;
- manifesta incompetenza della Regione sulle questioni segnalate;
- qualora, il RPCT abbia richiesto alla persona segnalante ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione, e non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste.

Ai fini della tutela dell'identità, è necessario che le segnalazioni NON pervengano al di fuori dei canali interni di cui sopra, di cui non fanno parte, ai fini della disciplina del *whistleblowing*, PEO e PEC, applicativo documentale, documentazione cartacea, o altri canali e tecniche tradizionali che non sono atte a garantire le medesime misure di riservatezza dei suddetti canali interni.

L'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (ad es. ivi richiamando il D.Lgs. n. 24/2023), è tenuto ad indicare al segnalante la necessità che lo stesso proceda secondo i canali di segnalazione di cui al presente paragrafo 6. Laddove il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dell'ente (ad esempio ad altro dirigente o funzionario in luogo del RPCT), laddove la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il soggetto che riceve la segnalazione è tenuto ad indicare al segnalante la necessità che lo stesso proceda secondo i canali di segnalazione di cui al presente paragrafo 6. Diversamente, se la persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata, contestualmente, a più soggetti, tutti interni alla Giunta Regionale, la segnalazione deve essere considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente. Pertanto, coloro ai quali non compete ricevere tali segnalazioni dovranno indicare al segnalante la necessità che lo stesso proceda secondo i canali di segnalazione di cui al presente paragrafo 6.

7. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni vengono effettuate in forma scritta attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui al punto 6, che, tramite una procedura guidata, consente la compilazione, l'invio da parte del segnalante e la ricezione da parte del RPCT mediante un sistema di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione. All'atto del ricevimento della segnalazione la piattaforma produce la ricevuta di cui alla lettera Aa) del paragrafo 6.

La piattaforma garantisce la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del segnalante e consente altresì di inviare la segnalazione rimanendo anonimi, qualora si scelga tale opzione.

Per utilizzare il canale interno e trasmettere una segnalazione è necessario accedere al sito web istituzionale della Regione Abruzzo, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, dove è possibile collegarsi alla piattaforma attraverso il seguente link <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it/>.

Per inserire una nuova segnalazione occorre fare clic sul pulsante **Invia una segnalazione** mentre, per recuperare una segnalazione effettuata in precedenza, semplicemente occorre inserire il codice segnalazione o Key Code (del quale si parlerà in modo più dettagliato nel seguito) all'interno del sottostante campo di testo:



Figura 1 - Home Page – Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l’utente visualizzerà una schermata di avviso contenente l’informativa sulla privacy.

Facendo clic sul pulsante **“Confermo di aver preso visione e compreso l’informativa privacy, procedi”** l’utente visualizzerà una serie di schermate in cui dovrà valorizzare i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti e fare clic sul pulsante **“Successivo”** per proseguire e visualizzare la schermata successiva (è possibile tornare alla schermata precedente facendo clic sul pulsante **“Precedente”**).

Nella schermata **“Identità”** è selezionata di default la check-box relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l’utente ha la possibilità di non farlo.

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, si specifica che l’utente ha comunque la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo, rientrando sulla Piattaforma con il Key Code (vedi oltre) relativo alla propria segnalazione.

Nell’ultima schermata, denominata **“Invio”** l’utente è invitato a leggere attentamente i **“Termini di servizio”**, selezionare il campo obbligatorio **“Si ho capito, memorizzerò il codice di segnalazione per verificare lo stato della segnalazione”** e cliccare sul pulsante **“Invia”**.



Figura 2 – Invio

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall'interfaccia di seguito:



Figura 3 – Key Code

Il codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'RPCT/funziionario, mantenendo la massima riservatezza.

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il Key Code, generato a conclusione della procedura di invio segnalazione, nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema (vedi **Figura 1**).

Inserito il codice, cliccando sul pulsante “**Accedi**” si accede alla pagina denominata “**Stato della segnalazione**”. La schermata è suddivisa in 3 macro aree:

- **Area Dati Segnalazione** (area che visualizza tutti i dati della segnalazione): in questa area è possibile consultare tutte le informazioni fornite dal segnalante (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione.;
- **Area Identità** (area che visualizza l'identità del segnalante): una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione, il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza, oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti;
- **Area Strumenti** (area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti e messaggi privati con l'RPCT/funziionario/istruttore autorizzato).
Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione, il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:
 - aggiungere file in allegato;
 - inviare informazioni aggiuntive (commenti). Inserendo il commento nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante “**Invia**” il contenuto potrà essere letto dal RPCT/funziionario/istruttore autorizzato.

Si raccomanda di prendere visione della piattaforma con regolarità per essere aggiornati sulla segnalazione.

Il funzionario/istruttore autorizzato, per effettuare la gestione delle segnalazioni deve per prima cosa accedere alla pagina di login raggiungibile tramite questo link: <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it/#/login>.

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso visualizzerà la schermata in cui potrà consultare le “**Segnalazioni**” oppure modificare le proprie “**Preferenze**”.

Cliccando in alto a destra su “**Preferenze**” l'istruttore visualizza la scheda che consente di:

- Cambiare la password;
- Abilitare o disabilitare le notifiche via email / cambiare l'indirizzo mail per le notifiche;
- Abilitare l'autenticazione a due fattori (opzionale in caso di elevata numerosità delle segnalazioni).

Nella schermata “**Segnalazioni**” è possibile consultare per ogni singola segnalazione, lo stato, la data della segnalazione, l'ultimo aggiornamento, la data di scadenza, file allegati, commenti.

Cliccando sulla riga della segnalazione si accede alla scheda completa che è composta da:

- Area contenente pulsanti di gestione;
- **Area Dati Segnalazione** (area che visualizza tutti i dati della segnalazione): in questa area è possibile consultare tutte le informazioni date dal segnalante (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione;
- **Area Identità** (area che visualizza l'identità del segnalante): se l'utente (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione ha inserito i propri dati anagrafici, il funzionario/istruttore autorizzato può consultare l'identità dello stesso, previa richiesta di accesso al Custode delle Identità (RPCT). Per fare la richiesta basterà cliccare sul pulsante “**Richiesta di accesso all'Identità del segnalante**” ed inserire la motivazione.
- Area strumenti che consentono di scambiare commenti e messaggi privati con il whistleblower che ha inviato la segnalazione.

Il Custode (RPCT) per effettuare la gestione delle identità deve accedere alla schermata di login raggiungibile al seguente indirizzo tramite credenziali specifiche:
<https://anticorruzione.regione.abruzzo.it/#/login>

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso visualizzerà la schermata in cui potrà consultare le richieste per sbloccare l'Identità oppure modificare le proprie “**Preferenze**” in alto a destra.

Se il Custode (RPCT) seleziona “**Preferenze Utente**” verrà visualizzata la scheda che consentirà di:

- Cambiare la password;
- Abilitare o disabilitare le notifiche via email / cambiare l'indirizzo mail per le notifiche;
- Abilitare l'autenticazione a due fattori (opzionale in caso di elevata numerosità delle segnalazioni).

Dopo aver esaminato la richiesta il Custode (RPCT) ha due possibilità:

- Negare la richiesta attraverso il pulsante e quindi inserire una motivazione del rifiuto;
- Autorizzare la richiesta attraverso il pulsante “Autorizza”.

La piattaforma informatica regionale per la segnalazione scritta garantisce la riservatezza tramite il ricorso a strumenti di crittografia:

✓ della persona segnalante;

✓ del facilitatore;

- ✓ della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- ✓ del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

8. CANALE ORALE

L'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 stabilisce che *“le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”* e, con le successive *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, l'ANAC prevede le modalità di segnalazione in forma orale *“alternativamente attraverso linee telefoniche o con sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante incontro diretto (su richiesta)”*.

L'opzione ritenuta più idonea per la segnalazione in forma orale nell'ambito della Giunta regionale è l'incontro diretto con l'RPCT presso gli uffici regionali su richiesta del segnalante. Al soggetto segnalante viene data lettura dell'Informativa sulla Privacy. L'incontro è seguito da verbalizzazione secondo le medesime informazioni da rendersi sulla Piattaforma informatica. La persona segnalante, che fornisce i suoi dati personali esibendo documento di identità in corso di validità verifica, rettifica o conferma il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione e in tale forma il verbale viene allegato alla piattaforma ed ivi conservato, da parte del RPCT o dal personale autorizzato al trattamento dei dati personali. Il RPCT può essere supportato per la suddetta verbalizzazione da personale autorizzato al trattamento dei dati personali.

Il soggetto che intende effettuare una segnalazione nella suddetta forma orale, può contattare direttamente il RPCT per fissare appuntamento per un incontro diretto presso gli uffici regionali, senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta. L'incontro è da fissarsi entro un termine ragionevole, stimabile entro 30 giorni dalla richiesta.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E MISURE DI PROTEZIONE

Riservatezza (articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

L'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. e nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto

alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In due casi espressamente previsti dal D.Lgs. n. 24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Misure di protezione

Ai segnalanti individuati al paragrafo 3 e ai soggetti indicati al paragrafo 10 si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo i canali interni e le procedure di segnalazione previsti dal presente atto ai paragrafi 6, 7 e 8 (fatto salvo il ricorso del segnalante al canale esterno di segnalazione ANAC).

1) Divieto di ritorsioni (articoli 17 e 19 del d.lgs. n. 24 del 2023).

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L'articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni".

L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

- 2) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l'ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023).
- 3) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, nonché le sanzioni previste rispettivamente, dagli articoli 20, 22 e 21 del d.lgs. n. 24 del 2023.

10. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al punto 9 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate al punto 1:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

11. PERDITA DELLE TUTELE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al punto 9 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la documentazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023 sono conservate, ai sensi della medesima disposizione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

13. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna di cui all'art. 7 del medesimo d.lgs. all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

14. PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le disposizioni di cui al presente atto costituiscono una prima disciplina del canale di segnalazione interna istituito presso la Giunta regionale, con progressiva implementazione – laddove si renda

necessaria dalle innovazioni tecniche ed informatiche richieste - delle nuove attività e funzionalità connesse alla gestione delle segnalazioni scritte e orali nella piattaforma informatizzata, quale strumento in grado di garantire il maggior livello di riservatezza delle comunicazioni. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni ANAC (Delibere/Linee Guida/Pareri, sia attuali sia che interverranno *medio tempore*), se e in quanto compatibili.

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'allegato 1 riporta l'Informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che è presente altresì all'interno del canale di segnalazione Piattaforma Informatica di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui il segnalante, successivamente ad una segnalazione dallo stesso effettuata non in forma anonima, intendesse effettuare la revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del GDPR non è pregiudicata la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Per effettuare la revoca del consenso, il segnalante dovrà accedere nuovamente nella Piattaforma tramite il Codice segnalazione - Key code, utilizzare il campo "commenti" presente all'interno della Piattaforma Informatica, in fondo alla pagina della relativa segnalazione, e comunicare attraverso detto campo commenti "*la volontà di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 7 comma 3 del GDPR*", inserendo tale frase nel commento e cliccando il tasto "Invia".

In caso di revoca del consenso, l'Amministrazione non procede al riscontro alla segnalazione, laddove non ancora effettuato, di cui al paragrafo 6 lett A, lett. d), ferme restando le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/23. Laddove il segnalante che avesse revocato il consenso, volesse il riscontro di cui al paragrafo 6 lett A, lett. d), dovrà effettuare una nuova segnalazione in forma anonima, mediante nuovo accesso alla Piattaforma e relativa generazione di nuovo Key Code.

In caso di revoca del consenso, resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di procedere all'istruttoria della segnalazione, secondo la normativa di riferimento e secondo il presente manuale. Restano fermi l'art. 2 comma 2 lett. d) e l'art 6 comma 1 lett. c) del GDPR.

Allegato 1 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI D.LGS. 24/2023 (Whistleblowing)

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661, centralino: (+39) 0862.3631.

Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) nominato dal Titolare del Trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@regione.abruzzo.it.

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati forniti con la segnalazione è finalizzato alla conoscenza di presunte condotte illecite nell'interesse dell'integrità della Giunta Regionale d'Abruzzo, commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa. L'attività istruttoria che ne consegue è quindi volta a contrastare o prevenire illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) punti 1), 3), 4) 5) e 6) del D.Lgs. 24/2023. L'istituto del c.d. Whistleblowing mira a proteggere la divulgazione dell'identità del segnalante allo scopo di prevenire l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti. Il trattamento dei dati personali così acquisiti è supportato da un regime di garanzie particolarmente stringente nei riguardi del segnalante, la cui identità non può essere rivelata.

I trattamenti dei dati personali effettuati dalla Giunta Regionale sono effettuati in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (R.G.P.D.) n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, par. 1 lett. c; art. 9, par. 2, lett. b; art. 10), nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, par. 1 lett. e; art. 9, par. 2, lett. g). La disciplina in materia di tutela del soggetto che segnala illeciti deve essere considerata "norma più specifica" ai sensi dell'art. 88 del GDPR.

I dati personali del segnalante, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

I dati personali del segnalante (dati identificativi e di contatto) non debbono essere conferiti obbligatoriamente, essendo possibile segnalare fatti ritenuti rilevanti in modo anonimo. Sicché, laddove si intenda conferire i propri dati identificativi, il trattamento è basato sul consenso ai sensi dell'art. 6, p. 1, lett. a) GDPR.

In particolare, si evidenzia che:

il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Pertanto, le segnalazioni che sono valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate;

sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) nel testo revisionato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (R.G.P.D.) n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio; in particolare l’art. 23 “Limitazioni” e il relativo Considerando 73.

D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne – Approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025.

Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione – Approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025.

TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati personali possono riguardare le informazioni idonee a identificare il segnalante (ad es. nome e cognome, ente/struttura di appartenenza, dati di contatto, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, ruolo professionale) – come sopra precisato, tali dati sono conferiti facoltativamente. Possono essere eventualmente trattati dati personali del segnalato o di altri soggetti forniti dal segnalante relativi a condanne, reati, misure di sicurezza qualora presenti nella segnalazione. Possono essere altresì eventualmente trattati particolari categorie di dati del segnalato o di altri soggetti forniti dal segnalante quali ad es. origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute. Il conferimento di tali dati personali è volontario, ma indispensabile per provvedere agli scopi di cui sopra. In assenza, il RPCT non potrà procedere in tutto o in parte con l’esame della segnalazione.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI SOGGETTI AUTORIZZATI

La segnalazione contenente i dati personali è ricevuta e gestita dal RPCT della Giunta Regionale d’Abruzzo. Il RPCT può avvalersi di personale autorizzato al trattamento dei dati personali, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, e tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT. Il RPCT può altresì coinvolgere dipendenti sia all’interno della struttura del segnalante che di altre Strutture interessate dalla gestione amministrativa dei casi oggetto di segnalazione, senza fornire elementi o documentazione tali che possano far risalire, anche indirettamente, alla identità del segnalante. I dati personali potranno essere comunicati, qualora necessario per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari Autonomi di trattamento dei dati quali: Autorità Giudiziaria e Corpi di Polizia, ANAC, Corte dei Conti.

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali relativi al segnalante e quelli dei soggetti indicati come possibili responsabili di condotte illecite, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti nel contenuto della segnalazione, non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

I dati personali relativi alle segnalazioni non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LIMITAZIONI AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il segnalante potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Il segnalante che ha svolto una segnalazione potrà in ogni momento accedere ai suoi dati tramite la piattaforma, inserendo le credenziali relative alla segnalazione svolta (codice di segnalazione – key code), così da rivedere i dati personali e le informazioni comunicate e conoscere lo stato in cui si trova la sua segnalazione.

Le specificiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, per effetto dell'articolo 2-undecies del Dlgs n. 196/2003, comma 1, lett. f), il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, e/o le persone coinvolte nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati, non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/6794 (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 Regolamento (UE) n. 2016/679, diritto alla portabilità dei dati personali e di quello di opposizione al trattamento), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 Regolamento (UE) n. 2016/679).

Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti per il tramite del Garante della Privacy con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Non sarà, però, possibile ad alcuno conoscere se è in corso una segnalazione che lo riguarda e qual è l'oggetto della stessa, salvi i casi in cui questa sia pubblica perché è stata oggetto di divulgazione pubblica o di denuncia quando sia stata notificata al segnalato dalle competenti Autorità.

Laddove il segnalante abbia conferito i propri dati identificativi e di contatto sulla base del consenso, lo stesso potrà revocare il proprio consenso limitatamente ai propri dati identificativi e di contatto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del GDPR, ovverosia "La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca".

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo: dpo@regione.abruzzo.it

Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: privacy@regione.abruzzo.it

Ai sensi dell'art. 12 co. 8 del D.Lgs n. 24 del 10/03/2023, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Allegato 2 – INFORMAZIONI SUI CANALI DI SEGNALAZIONE E SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWER) (ART. 5, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 24/2023)

PREMESSA

Le segnalazioni di illeciti attualmente sono regolamentate dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante la *Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*, che ha aggiornato la normativa previgente.

Chi può fare una segnalazione

Possono fare una segnalazione, nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale:

- a) i dipendenti della Giunta Regionale;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Giunta Regionale;
- c) i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Giunta Regionale;
- d) i liberi professionisti o consulenti o collaboratori che prestano la propria attività presso la Giunta Regionale;
- e) i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Giunta Regionale;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Giunta Regionale (es. OIV).

I predetti soggetti che effettuano le segnalazioni nel rispetto delle procedure e con i canali di segnalazione di cui alla suddetta D.G.R., beneficiano delle tutele previste dal sopra citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- 1) prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il periodo di prova;
- 3) in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- 4) successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare

Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito delle strutture della Giunta regionale, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione nel cui contesto lavorativo la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico. Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Altri illeciti, atti od omissioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) n. 3, 4, 5, 6 D.Lgs. n. 24/2023 e cioè:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e

protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico. Il "contesto lavorativo" deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro "in senso stretto", conformemente all'ambito dei soggetti legittimati a segnalare, come sopra indicati.

A rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e la Giunta Regionale d'Abruzzo nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Non è ammessa la segnalazione al RPCT della Giunta regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni, ivi compresi Enti e Società regionali. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente/società in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

Come fare una segnalazione

Le segnalazioni vanno effettuate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Giunta Regionale con una delle seguenti modalità (canali interni):

- in forma scritta, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile al link <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it/>;
- in forma orale, mediante incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, presso i suoi Uffici, previo appuntamento; dell'incontro verrà redatto verbale, da sottoscrivere da parte del segnalante, che sarà inserito nella piattaforma informatica.

Ai fini della tutela dell'identità, è necessario che le segnalazioni NON pervengano al di fuori dei canali interni di cui sopra, di cui non fanno parte, ai fini della disciplina del *whistleblowing*, PEO e PEC, applicativo documentale, documentazione cartacea, o altri canali e tecniche tradizionali che non sono atte a garantire le medesime misure di riservatezza dei suddetti canali interni.

Utilizzando la piattaforma informatica, si otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che consente di restare informato sullo stato della segnalazione. **Occorre pertanto conservare il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato.** L'inserimento della segnalazione sulla Piattaforma avviene compilando campi obbligatori e procedendo secondo le schermate proposte dall'applicativo.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta o orale secondo l'art. 7 del medesimo D.Lgs., secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Tutela della riservatezza

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- È assicurato il trattamento minimo dei dati (adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati).

Divieto di ritorsioni

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Atti e riferimenti normativi

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.” come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025
- Delibera di Giunta regionale d'Abruzzo n. 446 del 31/07/2023 recante “*Procedure interne per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali ai sensi del d.lgs. 24/2023 – prime determinazioni e indirizzi*”
- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 478 del 26 novembre 2025 recante “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”.